



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il Regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile

- **Codice della proposta:** COM(2024) 29 final del 25 gennaio 2024
- **Codice interistituzionale:** 2024/0016(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

La proposta si riferisce alla modifica del Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il Regolamento (UE) 2018/1488.

L'obiettivo della presente proposta è ampliare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio del 13 luglio 2021, per consentire all'Unione di rispondere ai nuovi sviluppi tecnologici e agli imperativi strategici, in particolare lo sviluppo di software e infrastrutture di IA, e alla necessità di aprire le tecnologie di supercalcolo alle start-up.

La modifica del regolamento ne amplia l'ambito di applicazione per introdurre un ulteriore obiettivo ai sei obiettivi attuali dell'impresa comune: sviluppare e gestire le fabbriche di IA a sostegno dell'ulteriore sviluppo di un ecosistema di IA altamente competitivo e innovativo nell'Unione.

#### A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

##### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione ex art. 5 comma 1 TUE.

La base giuridica della proposta di modifica del regolamento è costituita dagli articoli 187 e dall'articolo 188, primo comma, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea che consentono all'Unione di creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico.

## 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati:

- settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 TFUE (attività rientranti nella competenza concorrente UE-Stati membri)

Gli obiettivi perseguiti dalla proposta di modifica non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere realizzati meglio a livello dell'UE, in quanto consentono di evitare inutili duplicazioni e di garantire che i finanziamenti pubblici siano utilizzati in modo ottimale.

## 3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea poiché consiste in un quadro di cooperazione efficace, adatto a tutti gli ambiti d'intervento dell'iniziativa, non va al di là di quanto è necessario per risolvere i problemi individuati ed è proporzionata agli obiettivi.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto potrebbe risultare complessivamente positiva in quanto rafforza l'ambito di azione della JU, aumentando l'autonomia strategica dell'UE e di conseguenza rafforzando il potere competitivo dell'Italia nei confronti dei Paesi extra UE.

Non si ravvisano profili di urgenza.

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto l'intelligenza artificiale è un settore nel quale il Ministero ha già dimostrato interesse ad investire, in particolare nel partenariato Chips JU, ritenendolo un settore strategico per lo sviluppo tecnologico del Paese.

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *tempistica di adozione prevista*: connessa all'iter di approvazione europeo
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc.*: nessun parere finora espresso dalla presente Amministrazione
- *elementi di criticità*: mancanza attuale di una normativa armonizzata sull'Intelligenza Artificiale
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune*:
  - in merito alle Definizioni ex art. 1, sarebbe auspicabile una maggiore specificità tecnica.
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni*: auspicabili successive consultazioni/tavoli tecnici per una migliore definizione dei concetti

## C. Valutazione d'impatto

<b>1. Impatto finanziario</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>costi</i>: art. 12 bis della proposta di modifica: “Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6”</li> <li>• <i>risorse</i>: da valutare</li> <li>• <i>copertura finanziaria</i>: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale (a seconda di come verranno strutturate le call e di quali requisiti verranno previsti a livello di bando europeo e successivamente a livello italiano);</li> <li>• <i>eventuale riserva</i>: si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.</li> </ul>
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione</i>: non ravvisabili in quanto trattasi di un'iniziativa limitata all'ambito europeo</li> <li>• <i>elementi di criticità</i>: eventuali contrasti con la normativa costituzionale e primaria italiana (cfr. tabella di corrispondenza)</li> <li>• <i>adeguamenti resi necessari dalla proposta</i>: atti nazionali resi necessari in seguito ad atti delegati non legislativi eventualmente emanati dalla Commissione Europea ex art. 290 par. 1 TFUE</li> </ul>
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La norma incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi dell'art 117 della Costituzione (“ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi”); pertanto la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).</li> </ul>
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>costi di adeguamento</i>: non ravvisabili</li> <li>• <i>effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa</i>: non ravvisabili</li> </ul>
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• impatto positivo sullo sviluppo perché l'iniziativa mette la capacità di supercalcolo dell'Unione a disposizione delle start-up europee innovative attive nel campo dell'intelligenza artificiale (IA) affidabile per addestrare i loro modelli.</li> <li>• <i>Costi</i>: non ravvisabili</li> </ul>

## Altro

- *Altre amministrazioni interessate:* al momento, non sono state consultate altre Amministrazioni;
- *Regioni:* come sopra;
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc.:* si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate;
- *Eventuali allegati:* nessuno



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il Regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile

- **Codice della proposta:** COM(2024) 29 final del 25 gennaio 2024
- **Codice interistituzionale:** 2024/0016(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
art. 1 art. 2	art. 2, 3, 9, 10, 11, 15, 21, 32 Cost. D.Lgs. 101/2018 (adeguamento GDPR) L. 633/1941 (diritto d'autore) L. 214/2023 (mercato e concorrenza)	La proposta di modifica potrebbe impattare su norme di rango costituzionale e primario. Ai sensi dell'art. 117 Cost., tale progetto potrebbe rientrare nelle materie di competenza concorrente Stato – Regioni, in particolare <i>“ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi”</i> . Non sono previsti oneri aggiuntivi a livello finanziario e amministrativo. L'impatto sull'ordinamento nazionale potrebbe derivare da eventuali contrasti con la normativa costituzionale e primaria italiana e/o da eventuali atti nazionali successivi ad atti delegati non legislativi emanati dalla Commissione Europea ex art. 290 par. 1 TFUE. Di conseguenza, la

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria deriverà dalla predetta eventuale emanazione futura di tali atti no legislativi CE.
--	--	---